

Gli URBAN MOBILITY SCOOTER e le norme del CODICE DELLA STRADA

Questo promemoria è stato realizzato per rispondere alle domande dei nostri clienti circa le vigenti norme di circolazione dei nuovissimi scooter elettrici a 4 ruote di KYMCO HEALTHCARE.

SeniorLife e Kymco Healthcare precisano altresì che non possono in alcun modo essere ritenute responsabili per eventuali utilizzi dei prodotti non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

In allegato:

art. 46 del Codice della Strada

art. 190 del Codice della Strada

art. 8 della Legge 120/2010

Art. 46. *

Nozione di veicolo

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti



SeniorLife S.r.l.

via Torri Bianche 7/M - 20871 Vimercate (MB)

• T 039 66 13 116

• F 039 62 60 264

• E info@seniorlife.it

• Sede Legale: via S. Liberata 9 - 20832 Desio (MI)

• Partita I.V.A. e C.F. 06978740964 • Registro Imprese MB

• 06978740964 • REA n. 1870737

• Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

www.seniorlife.it
www.kymcoforu.it

Numero Verde
800 - 121203

Art. 190. *

1. Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, **secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7.**

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.

Distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti



SeniorLife S.r.l.

via Torri Bianche 7/M - 20871 Vimercate (MB)

• T 039 66 13 116

• F 039 62 60 264

• E info@seniorlife.it

• Sede Legale: via S. Liberata 9 - 20832 Desio (MI)

• Partita I.V.A. e C.F. 06978740964 • Registro Imprese MB

• 06978740964 • REA n. 1870737

• Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

www.seniorlife.it
www.kymcoforu.it



* La legge 120/2010 art. 8 comma b : modifica l'art 46 e 190 cds eliminando le prescrizioni dimensionali dello stesso, rimandando alle norme comunitarie, e non al l'art. 196 del Regolamento attuativo 495/1992.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
 - a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».
2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti



SeniorLife S.r.l.

via Torri Bianche 7/M - 20871 Vimercate (MB)

• T 039 66 13 116

• F 039 62 60 264

• E info@seniorlife.it

• Sede Legale: via S. Liberata 9 - 20832 Desio (MI)

• Partita I.V.A. e C.F. 06978740964 • Registro Imprese MB

• 06978740964 • REA n. 1870737

• Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

www.seniorlife.it
www.kymcoforu.it

Numero Verde
800 - 121203